



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE  
Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale

Roma, 22 LUG. 2005

Prot: nr.557/PAS.8994.10089.D.47(1)

Rif: P.A.S. Mass. R1-05 del 31.5.05

**Oggetto:** Esposto dell'U.N.I.V. relativo ai servizi di trasporto valori.-  
Richiesta chiarimenti.

ALLA QUESTURA DI

MATERA

Con la nota sopra distinta codesto Ufficio ha chiesto alcuni chiarimenti in ordine alla possibilità, prevista dalla circolare del 7 gennaio u.s., per gli istituti di vigilanza privata di fare ricorso alla figura dell'associazione temporanea d'imprese per poter svolgere servizi di trasporto valori a lunga percorrenza e realizzati mediante il concorso di più istituti.

In proposito, si chiarisce che il presupposto per poter accedere a tale modalità di esecuzione del trasporto è che il servizio, per le peculiarità che presenta (dettate anche da esigenze di organizzazione d'impresa finalizzate, come ricordato nella predetta circolare, all'ottimizzazione dei servizi ed attente anche ai profili di costo), debba necessariamente essere disimpegnato da più istituti ed articolato su ampie porzioni di territorio. Conseguentemente, al fine di consentire alle Autorità di p.s. di svolgere la dovuta attività di controllo e di garantire la sicurezza dei servizi, si è previsto, quale atto propedeutico ed indefettibile all'ottenimento dell'autorizzazione, che gli istituti interessati presentino un "progetto del trasporto", riportante nel dettaglio il servizio da svolgersi, le imprese interessate, le modalità d'esecuzione ed i territori interessati.

Tale progetto verrà, evidentemente, presentato solo all'atto della richiesta d'autorizzazione e dovrà essere riproposto all'autorità allorché intervengano variazioni nel servizio.

Ovviamente, una volta che l'A.T.I. si sia aggiudicata il servizio di trasporto ed abbia ottenuto l'autorizzazione ad effettuarlo con le modalità sopra descritte, dovrà eseguirlo direttamente, attraverso gli istituti associati, ed in assoluta autonomia, in virtù del principio generale che l'istituto di vigilanza (nel caso specifico l'A.T.I.) che ottiene un incarico deve svolgerlo direttamente con i propri mezzi, il proprio personale, ricadendo sul titolare di licenza (o sui titolari, per la specifica parte di servizio) la diretta ed immediata responsabilità per i servizi resi.

Diversa appare, invece, l'ipotesi, pure prospettata da codesto Ufficio, in cui uno stesso cliente conferisca a due istituti di vigilanza, con differenti contratti, ancorché collegati, i servizi di trasporto valori e di custodia in caveau.



# Ministero dell'Interno

2

Anche in tal caso, essendo evidente la volontà del cliente di affidare a due diversi soggetti gli incarichi, senza intermediazione nell'assunzione delle rispettive obbligazioni e responsabilità, la situazione non appare censurabile.

In ogni caso, pur se non appare possibile, per l'autorità di p.s., interferire, per quanto qui interessa, con la volontà degli utenti dei servizi di vigilanza, per servizi complessi, la soluzione auspicabile resta quella del trasporto secondo le direttive diramate con la citata circolare del 7 gennaio scorso, finalizzate, come noto, sia a rendere economicamente sostenibile l'incremento dei costi connesso all'offerta di servizi più sicuri, sia a corrispondere all'esigenza della grande utenza che, sempre più spesso, richiede servizi che si articolano su vaste porzioni di territorio e che interessano diversi clienti.

Tanto si rappresenta quale contributo per le determinazioni di codesto Ufficio.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO PER  
L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

(Cazzella)

Recependo pertanto il disposto di cui alla suddetta circolare del gennaio c.a. quest'ufficio con provvedimento del 1° febbraio 2005 ha approvato il nuovo "Regolamento di servizio degli Istituti di vigilanza privata operanti nella provincia di Matera nel settore trasporto e/o scorta a valori".

Relativamente alla questione che ci occupa, a pag. 5 del regolamento suddetto è stata prevista, pertanto, la possibilità, per gli Istituti di vigilanza, di eseguire attività di trasporto valori mediante anche costituzione di Associazioni Temporanee di Imprese con la conseguente possibilità di ripartire tra gli associati l'attività oggetto del contratto con il committente.

Nel precisare tale estensione, nel Regolamento nessun termine è stato posto nei confronti degli Istituti interessati atteso che la medesima attività precedentemente alla data di emanazione della circolare suddetta non era consentita.

Infatti solo successivamente a tale data, ed in presenza di determinate e precise circostanze, quali ad esempio l'approvazione di un "Progetto del Trasporto" valori, poteva farsi ricorso a simile modalità di esecuzione del trasporto valori.

Il termine cui fa riferimento codesta associazione, con la nota in riscontro, è invece relativo alla verifica della permanenza, in capo ai titolari delle licenze, della capacità tecnica a gestire un Istituto di vigilanza in materia di incremento della qualità dei servizi di vigilanza.

Nulla ha a che vedere con tale nuova modalità di esecuzione dell'attività di trasporto valori.

Relativamente invece alla possibilità di poter far ricorso ad A.T.I. per eseguire servizi di trasporto valori non sono richiesti termini essendo sufficiente la costituzione in A.T.I. medesima e l'approvazione, da parte del Questore territorialmente competente, del relativo "Progetto del Trasporto".

D'ORDINE DEL QUESTORE  
IL DIRIGENTE LA DIVISIONE P.A.S. E DELL'IMM.

(Dott. Nicola MODARELLI)

